



COMUNE DI PANNI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Matteotti, 2 - Tel. 0881.965039 - Fax 0881.965505 - e-mail: protocollo@comune.panni.fg.it - www.comune.panni.fg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 27-12-2023

COPIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:30**, , nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Dec. Lgs 267/2000 sono stati convocati in adunanza **Ordinaria**, **Prima** convocazione e seduta **Pubblica** i consiglieri Comunali

All'appello risultano:

1. DE COTIIS AMEDEO - SINDACO -	Presente
2. DE COTIIS VENTURINO - CONSIGLIERE -	Presente
3. MAURIELLO ANTONIO MARIO GERARDO - CONSIGLIERE -	Presente
4. DE LUCA ANNALISA - CONSIGLIERE -	Presente
5. MONTECALVO MICHELE - CONSIGLIERE -	Presente
6. RAINONE GIOVANNI - CONSIGLIERE -	Presente
7. DE LUCA SANTO - CONSIGLIERE -	Presente
8. GATTULLI PIETRO - CONSIGLIERE -	Presente
9. MANSOLILLO DANIDA - CONSIGLIERE -	Presente
10. SPADA SILVIA - CONSIGLIERE -	Presente
11. ROTONDO ALFONSO KAROL - CONSIGLIERE -	Assente

Presenti N. 10

Assenti N. 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Consigliere **ANNALISA DE LUCA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), il Segretario Comunale **Carmela Clemente**.

Si dà atto che i consiglieri Mauriello Mario Gerardo, Gattulli Pietro, Mansolillo Danida e Spada Silvia risultano presenti in modalità remota, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale da remoto in videoconferenza, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 12.05.2022.

Il Presidente del Consiglio passa la parola alla dott.ssa Concetta D'Agostino che introduce l'argomento, affermando che per l'Imu sono state confermate le aliquote dell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'intervento di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTA la Legge 29.12.2022, n. 197, che stabilisce, tra l'altro, che la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere, a partire dall'anno 2023, pari al 50%;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

Ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

Ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta municipale propria come segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0‰ (esenti)
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6‰
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della cat. D/10)	10,60‰
Altri fabbricati	10,60‰
Aree fabbricabili	10,60‰
Terreni agricoli	0‰ (esenti)
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Immobili rurali e strumentali	1‰

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

CONSIDERATO, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024 e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che:

- il bilancio di previsione finanziario degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è deliberato dall'organo consiliare entro il termine del 31 dicembre di ogni anno;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 4 agosto 2023, entrato in vigore il 5 agosto 2023, Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ha apportato rilevanti modifiche al processo di formazione del bilancio, tra cui la previsione che il processo di bilancio degli enti locali è avviato entro il 15 settembre, distinguendolo in bilancio tecnico e bilancio politico, e alla sua tempistica di approvazione, che deve avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente di riferimento;
- con delibera di Consiglio n. 4 del 30.01.2022 il Comune di Panni è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 per una durata massima di dieci anni;
- il comma 8 lettera a) dell'art. 243-bis del TUEL prevede per l'Ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario, la possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 29.09.2023, di proposta dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024;

RILEVATO che, in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento per l'applicazione della nuova Imu, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28/09/2020;

Con la seguente votazione: favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Mansolillo e Spada), contrari n. 0, presenti e votanti n. 10 consiglieri sui n. 11 assegnati;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta municipale propria e le detrazioni approvate nell'anno 2023, come segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0‰ (esenti)
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6‰
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della cat. D/10)	10,60‰
Altri fabbricati	10,60‰
Aree fabbricabili	10,60‰
Terreni agricoli	0‰ (esenti)
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Immobili rurali e strumentali	1‰

3. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;

4. DI DARE ATTO che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024 e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, sarà operativa a partire dal 2025;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito del Comune di Panni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Mansolillo e Spada), contrari n. 0, presenti e votanti n. 10 consiglieri sui n. 11 assegnati;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, 18-12-2023

Il Responsabile del Settore
F.to dr.ssa Concetta D'Agostino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, 18-12-2023

Il Responsabile del Settore E.F.
F.to dr.ssa Concetta D'Agostino

Previa lettura e conferma il presente verbale n. 56 del 27-12-2023 è approvato e sottoscritto.	
IL PRESIDENTE F.to ANNALISA DE LUCA	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Carmela Clemente
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Si certifica che il presente atto diviene esecutivo in data 27-12-2023,	
<div style="text-align: right;"> Il Segretario Comunale F.to Carmela Clemente </div>	
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 75)	
Il Funzionario Incaricato, <u>A T T E S T A</u> che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-02-2024 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).	
Addì, 28-02-2024	<div style="text-align: right;"> Il Funzionario Incaricato F.to dr.ssa Concetta D'Agostino </div>
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (N. 75)	
Il Funzionario Incaricato, <u>A T T E S T A</u> che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale in data 28-02-2024 rimanendovi per 15 giorni consecutivi e contro di esso non sono state prodotte opposizioni.	
Addì,	<div style="text-align: right;"> Il Funzionario Incaricato F.to dr.ssa Concetta D'Agostino </div>
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Art. 18 D.P.R. 445/2000)	
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.	
Addì: 28-02-2024	<div style="text-align: right;"> Il Funzionario Incaricato dr.ssa Concetta D'Agostino _____ </div>